

Ordinanza n° 266

Collegno, 30/10/2007

## IL SINDACO

Visto l'articolo 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Leg.vo 30.04.1992, n° 285, con il quale si dà facoltà ai comuni, per motivi di tutela della salute, di sospendere temporaneamente la circolazione veicolare sulle strade comunali;

Visto il Decreto Legislativo 4 agosto 1999 n. 351, che all'art. 7 prevede che le Regioni adottino Piani di Azione Ambientale contenenti le misure da attuare nel breve periodo, affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme;

Vista la Legge Regionale 43 del 7 aprile 2000 che all'art. 3 affida alla Provincia, nell'ambito della definizione dei piani d'azione per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite per gli inquinanti in atmosfera, la definizione degli interventi immediatamente attuabili che avranno carattere programmatico e stabile e non contingente;

Visto il Decreto Ministeriale del 2 aprile 2002 n° 60 che ha recepito le direttive europee 1999/30/CE e 2000/69/CE, concernenti i valori limite dei principali inquinanti atmosferici e ha sostanzialmente modificato il quadro normativo introducendo, per i principali inquinanti atmosferici, nuovi valori limite finalizzati alla protezione della salute umana e alla protezione della vegetazione;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte in data 5 agosto 2002 n. 109-6941 con la quale, in relazione ai nuovi limiti stabiliti dal DM 60, la Regione Piemonte ha provveduto ad aggiornare la "valutazione della qualità dell'aria ambiente" prevista dall'art. 5 del Decreto legislativo 4 Agosto 1999 n. 351;

Visto che la Regione Piemonte con D.G.R. 11 novembre 2002 n. 14-7632 ha provveduto ad aggiornare l'assegnazione dei Comuni piemontesi alle Zone 1, 2 e 3 e a definire gli indirizzi per la predisposizione e gestione dei Piani di Azione che devono essere adottati dalle Province;

Visto il piano d'azione per il contenimento del rischio di superamento dei valori limite degli inquinanti in atmosfera, approvato con D.G.P. 11 ottobre 2005 n. 1320 – 413881;

Viste la D.G.R. 66-3859 del 18 settembre 2006 e la D.G.R. 57-4131 del 23 ottobre 2006 di aggiornamento del Piano regionale per il risanamento della qualità dell'aria e approvazione dello stralcio di piano per la mobilità che stabiliscono:

- limitazioni alla circolazione dei veicoli per il trasporto privato e dei veicoli fino a 3,5 ton. per il trasporto e distribuzione merci e attività commerciali, artigianali,

industriali, agricole e di servizio con omologazioni precedenti all'EURO 1 se alimentati a benzina e con omologazioni precedenti all'EURO 2 se diesel nonché per ciclomotori e motocicli non conformi alla normativa EURO 1 immatricolati da più di dieci anni e richiedono l'adozione di ordinanze sindacali al fine di garantire l'applicabilità e la sanzionabilità delle limitazioni;

Vista la D.G.R. 64-6526 del 23 luglio 2007 avente ad oggetto: " Seconda fase di attuazione dello Stralcio di Piano per la mobilità approvato con D.G.R. n. 66-3859 del 18 settembre 2006, come integrata dalla D.G.R. n. 57-4131 del 23 ottobre 2006." Che prevede di estendere le limitazioni alla circolazione per le tipologie di veicoli precedentemente citati per almeno 8 ore nei giorni feriali;

Preso atto che la situazione dell'inquinamento atmosferico, rilevata dall'Arpa, presenta particolare criticità, per quanto attiene i parametri PM10 e biossido di azoto le cui concentrazioni medie annuali non rispettano i valori limite per la protezione della salute umana previsti dal sopra citato D.M. 2 aprile n° 60;

Considerato opportuno per la tutela della salute pubblica adottare provvedimenti finalizzati a limitare il carico di emissioni inquinanti;

Visto l'articolo 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Leg.vo 30.04.1992, n° 285, con il quale si dà facoltà ai comuni, per motivi di tutela della salute, di sospendere temporaneamente la circolazione veicolare sulle strade comunali;

Visto l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. L.vo 18 Agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 3;

Visto l'art. 1 dello Statuto della Città di Collegno;

## INVITA

Tutta la popolazione ad usare il meno possibile i veicoli a motore termico per la mobilità urbana e a privilegiare l'uso del mezzo pubblico e di altri mezzi di trasporto a basso impatto ambientale.

A gestire gli impianti di riscaldamento degli edifici adibiti a civile abitazione in modo che la temperatura degli ambienti non superi i 20° C, così come previsto dalla normativa vigente (D.P.R. 412/93 e D.P.R. 551/99) e a gestire gli impianti di riscaldamento degli altri edifici in modo da limitare al minimo indispensabile gli orari di accensione e la temperatura degli ambienti.

## ORDINA

Sul territorio della Città di COLLEGNO **dal 5 Novembre 2007 nelle giornate feriali dal lunedì al venerdì** è interdetta la circolazione:

- di tutti i veicoli a benzina con omologazioni precedenti all'EURO 1;
- di tutti i veicoli diesel con omologazioni precedenti all'EURO 2;
- di tutti i ciclomotori e motocicli a due tempi con omologazioni precedenti all'EURO 1 immatricolati da più di dieci anni;

con le seguenti modalità:

## **PER I VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI PERSONE**

Dal 5 novembre 2007 nelle giornate feriali dal lunedì al venerdì **dalle ore 8,00 alle ore 19,00** è vietata la circolazione dinamica di tutti i veicoli per trasporto persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) alimentati a benzina con omologazioni precedenti all'EURO 1 (Direttiva 91/441/CE) e di tutti i veicoli diesel categoria M1 con omologazioni precedenti all'EURO 2 (Direttiva 94/12/CE). È altresì vietata la circolazione dinamica dei ciclomotori e motocicli con motore termico a due tempi delle categorie L1 e L3 non conformi alla normativa EURO 1 (Direttiva 97/24/CE) ed immatricolati da più di dieci anni.

## **PER I VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO MERCI**

Dal 5 novembre 2007 nelle giornate feriali dal lunedì al venerdì **dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle 19,00** è vietata la circolazione dinamica di tutti i veicoli per trasporto merci aventi massa massima non superiore a 3,5 ton. utilizzati per il trasporto e la distribuzione delle merci e per l'esercizio delle attività commerciali, artigianali, industriali, agricole e di servizio, (categoria N1) alimentati a benzina con omologazioni precedenti all'EURO 1 (Direttiva 91/441/CE) e di tutti i veicoli diesel categoria N1 con omologazioni precedenti all'EURO 2 (Direttive 91/542/CE punto 6.2.1.B, 94/12/CE). È altresì vietata la circolazione dinamica dei ciclomotori e motocicli con motore termico a due tempi a tre ruote delle categorie L2, L4 e L5 non conformi alla normativa EURO 1 (Direttiva 97/24/CE) ed immatricolati da più di dieci anni.

## **TERRITORIO INTERESSATO**

Il territorio interessato dal presente provvedimento è tutto quello compreso nei confini comunali, ad ECCEZIONE delle seguenti strade:

- a) i tratti delle autostrade o delle tangenziali esistenti sul territorio cittadino;
- b) le vie Ex SS 24 Torino-Pianezza, SP 8 Torino-Druento, SP 176 Collegno-Venaria, via Collegno-Venaria (ex via Don Sapino), corso Regina Margherita (tratto collegnese), via Assietta;
- c) Tutta la frazione Savonera;
- d) le seguenti vie di collegamento tra la SS 24 e la stazione ferroviaria di Collegno e/o il parcheggio di scambio alla stazione "Fermi" della Metropolitana, oltre che con il v.le Certosa:
  - ❖ DIREZIONE INTERNO CITTA': via Venaria (tratto compreso tra SS 24 e via Allegri), via Sebusto (tratto compreso tra via Allegri e via Del Brucco), via Del Brucco, via San Lorenzo, via Martiri XXX Aprile (tra via Tampellini e la Stazione Ferroviaria), via Tampellini (tratto compreso tra via Martiri XXX Aprile e c.so Pastrengo), C.so Pastrengo (tratto compreso tra via Tampellini e V.le Certosa), V.le Certosa, C.so F.lli Cervi (tra v.le Certosa e via De Amicis); via De Amicis (tra c.so Cervi e via Fermi);
  - ❖ DIREZIONE ESTERNO CITTA': via Martiri XXX Aprile (tratto compreso tra la stazione ferroviaria e via Tampellini), via Tampellini (tratto compreso tra via Martiri XXX Aprile e c.so Pastrengo), C.so Pastrengo (tratto compreso tra via Tampellini e v.le Certosa), via Del Brucco, via Sebusto (tratto compreso tra via Del Brucco e via Allegri), via Venaria (fino all'intersezione con la SS 24), v.le Certosa, C.so F.lli Cervi (tra v.le Certosa e via De Amicis); via De Amicis (tra c.so Cervi e via Fermi).

## VEICOLI ESENTATI DALLE LIMITAZIONI

In deroga alle limitazioni, possono circolare, anche se benzina non EURO 1 oppure diesel non EURO 2, i seguenti veicoli:

- a) veicoli elettrici o ibridi quando funzionanti a motore elettrico;
- b) veicoli "bifuel", anche trasformati funzionanti, quando utilizzati con alimentazione a metano o a gpl;
- c) motocicli e ciclomotori a quattro tempi;
- d) motocicli e ciclomotori a due tempi con meno di dieci anni;
- e) veicoli delle Forze Armate, degli Organi di Polizia, dei Vigili del Fuoco, dell'ARPA, dei Servizi di Soccorso, della Protezione Civile in servizio e autoveicoli ad uso speciale adibiti alla rimozione forzata di veicoli, veicoli destinati alla raccolta rifiuti e alla nettezza urbana;
- f) taxi di turno, autobus in servizio di linea, autobus e autoveicoli in servizio di noleggio con o senza conducente;
- g) autocaravan e mezzi d'opera di cui all'art. 54 comma 1 lettere m) ed n) del D.Lgs. 30.4.1992 n. 285; macchine operatrici di cui all'art. 58 del D.Lgs. 30.4.1992 n. 285, autoveicoli per trasporti specifici e autoveicoli per usi speciali di cui all' art. 54 comma 2 del D.Lgs. 30.4.1992 n. 285; motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli per uso speciale di cui all'art. 53 comma 3 del D. Lgs. 30.4.1992 n. 285;

### Ulteriori Esenzioni:

In deroga alle limitazioni, anche se benzina non EURO 1 oppure diesel non EURO 2, possono circolare i seguenti veicoli purché **accompagnati da idonea documentazione**:

- a) veicoli utilizzati per il trasporto di disabili e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi, che sono immunodepresse o che si recano presso strutture sanitarie per interventi di urgenza. Per il tragitto percorso senza la presenza della persona portatrice di handicap o affetta da gravi patologie, è necessario essere in possesso di dichiarazione rilasciata dalle scuole, uffici, ambulatori, ecc., nella quale sia specificato l'indirizzo nonché l'orario di inizio e termine dell'attività scolastica, lavorativa, di terapia ecc.;
- b) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie od esami indispensabili in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione. Per il tragitto percorso senza la persona che deve essere sottoposta a terapia od esami indispensabili è necessario esibire copia della certificazione medica o della prenotazione, nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autodichiarazione), nella quale il conducente dichiara il percorso e l'orario;
- c) veicoli utilizzati da operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell'Ente per cui operano che dichiara che l'operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l'assistenza domiciliare è indispensabile; veicoli utilizzati da persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia;
- d) veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all'art. 60 del codice della strada per la partecipazione alle manifestazioni iscritte al calendario ASI.
- e) veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a matrimoni, cerimonie funebri o a cerimonie religiose non ordinarie, purché forniti di

- adeguata documentazione (sarà sufficiente esibire gli inviti o le attestazioni rilasciate dai ministri officianti);
- f) veicoli il cui conducente abbia un età maggiore o uguale a 65 anni;
  - g) veicoli in uso ad associazioni di volontariato, legalmente riconosciute, utilizzati per il trasporto di derrate alimentari di recupero destinate all'alimentazione umana;
  - h) veicoli in uso ad associazioni di volontariato, legalmente riconosciute, utilizzati per il trasporto di derrate alimentari di recupero destinate all'alimentazione degli animali in custodia al locale canile.

## **AVVERTE**

Che in caso di inosservanza di quanto prescritto con la presente, si procederà ai sensi dell'art. 7, comma 13, del D.Lgs. 285/92 per inosservanza del divieto di circolazione. Si ricorda che le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, sono punite ai sensi del Codice Penale.

## **AVVISA**

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio.

CG/cg (Pol. Mun)

**Il Sindaco**  
***Silvana ACCOSSATO***